

L.C. 3/23

SENT. 15/23

REP. 67/23

ORIGINALE

P.U. 24-1/2022 – Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

CONCLUSIONI

- **DICHIARARE** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.;
- **NOMINARE** un liquidatore;
- **DISPORRE** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e al decreto;
- **ORDINARE** l'eventuale trascrizione del decreto a cura del liquidatore;
- **FISSARE** i limiti di cui all'art. 268, lett b), nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;
- **FISSARE** nel termine di quattro anni (48 mesi) a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data _____ ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, allegando di svolgere attività di Agente di Commercio in forma di impresa individuale nel settore immobiliare e di versare in una situazione di sovraindebitamento.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, _____ il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso esprimendo "*giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione*".

A seguito del decreto del 24.11.2022, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative ed il Gestore integrazione alla Relazione particolareggiata.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè il ricorrente risiede nel Comune di Monza, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Come già rilevato nel decreto del 24.11.2022, il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione

della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

Il debitore, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto del 24.11.2022, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale (in particolare ha prodotto gli ulteriori estratti del conto corrente e quelli della carta di credito nonché le dichiarazioni reddituali del coniuge).

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

In particolare sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Il debitore è piccolo imprenditore individuale, sotto soglia, svolgente attività di agente di commercio plurimandatario senza dipendenti nel settore immobiliare, come affermato dal Gestore della Crisi (cfr. pg. 5 Relazione) e come ricavabile dalle dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni allegate al ricorso (cfr. docc. 7-9), pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe, come dichiarato dal debitore, le sue radici nella crisi mondiale del mercato edilizio, nata nel 2007.

Le sue entrate, come esposto dall'OCC, si sono progressivamente ridotte dal 2008 ad oggi di circa il 40/50% tanto da dichiarare nel 2021 un reddito annuo lordo di € 10.578,00 pari a circa € 600,00 netti mensili e, perciò, per arrotondare ha svolto, da gennaio 2022 a luglio 2022, attività di lavoro dipendente quale portiere, percependo circa € 1.350,00 netti mensili.

A fronte dell'attivo costituito dai soli redditi su indicati (avendo dichiarato di non possedere immobili, beni mobili registrati, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile) risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria del ricorrente pari ad € 190.154,38, a cui vanno aggiunte le spese in prededuzione della presente procedura pari a residui complessivi € 4.056,00, e precisamente

Creditore	Pec	Contratto	Grado privilegio	Importo del debito
			Art. 2752 c.c.	€ 177.498,99
			Art. 2752 c.c.	€ 6.417,89

		Finanziamenti e (realizzati)	CREDITO GRATO	€ 2.184,00
				€ 190.154,38

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile. L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal in circa € 900,00 mensili (v. infra).

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni.

Le spese per il fabbisogno personale

Sono state inizialmente quantificate dal ricorrente in € 10.825,00 annui (circa € 900,00 mensili v. doc. 26) e successivamente ridotte ad € 800,00 mensili, non dovendo più sostenere i costi per la gestione dell'automobile.

Il nucleo familiare è composto dal debitore e dal coniuge con cui convive, e che percepisce un reddito netto medio mensile di oltre 2.000,00, come ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi depositate (cfr. Mod. 730/2022 ove è stato dichiarato un reddito annuo imponibile lordo di € 33.221,00 pari a circa € 26.000,00 netti) e che possiede anche svariati immobili oltre alla casa di abitazione, come evincibile dalle dichiarazioni reddituali e di cui nulla è stato specificato dal ricorrente e dal Gestore della crisi (ad esempio se sono posti a rendita). L'OCC ha solo evidenziato che la moglie del ricorrente ha contratto un mutuo per l'acquisto della casa di abitazione (con una rata mensile di € 406,16) ed un finanziamento per l'acquisto degli arredi (con una rata mensile di € 198,08) le cui rate gravano sul reddito mensile percepito.

Piano proposto

In sostanza il signor [redacted] si impegna, per i prossimi quattro anni a corrispondere alla procedura l'importo mensile di € 800,00 per tutte le 48 mensilità, per un importo complessivo di € 14.400,00.

A questa somma andranno aggiunti € 15.000,00 che, quale contributo di finanza esterna, verranno corrisposti alla procedura dalla signora [redacted] tramite n. 8 versamenti annuali di € 5.000,00 ciascuno entro una data da stabilirsi da parte del liquidatore.

In totale, quindi, verranno raccolti € 29.400,00 che, dedotti i crediti in prelazione (O.C.C., advisor legale e liquidatore) saranno liquidati a favore dei creditori in base alle legittime pretese.

Come sopra evidenziato, il signor [redacted] si impegna altresì, nei quattro anni di procedura, a trovare qualsiasi strada che gli consenta di migliorare le proprie entrate economiche e di migliorare la presente proposta.

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente ma ricorrono giustificati motivi per nominare un diverso Gestore della crisi considerato che

- l'esame/verifica dei conti correnti del ricorrente denota una gestione poco trasparente e consapevole dello strumento di risoluzione della crisi scelto e non del tutto fotografata dal gestore della crisi,

- emergono, ad esempio, spese per vacanze per oltre 1.200,00 euro effettuate nel mese di luglio ed agosto 2022; acquisto effettuato il 5.11.2022 in una gioielleria per € 363,00; acquisto per vestiario in data 7.12.2022 per € 300,00 e con riguardo a queste ultime due voci alcun rilievo è stato effettuato dall'OCC.

Trattasi di spese incoerenti sia con i redditi dichiarati (ammontanti da agosto 2022 a soli € 600,00 mensili e che risultano peraltro anche incongruenti, stanti le spese indicate per il sostentamento e considerato l'importo messo a disposizione della procedura), sia rispetto alla volontà di risanare il proprio sovraindebitamento e che, se pur non impediscono l'apertura della procedura di

liquidazione controllata, saranno valutate dal giudice delegato ai fini della esatta quantificazione della quota di reddito esclusa dalla liquidazione.

Detti rilievi, in considerazione anche dell'attività imprenditoriale svolta dal [redacted] giustificano la nomina quale liquidatore di un diverso professionista, individuato nell'ambito degli elenchi dei dottori commercialisti, e precisamente del dott.

Può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo infine alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che il ricorrente ha proposto un piano di quattro anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa

3) nomina liquidatore il [redacted] dottore commercialista e revisore contabile con studio in

4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina - al coniuge del ricorrente di corrispondere la somma di € 15.000,00 in tre tranches annuali di € 5.000,00 ciascuna, secondo le scadenze che verranno indicate dal liquidatore,

- e al ricorrente di mettere a disposizione del liquidatore, allo stato, la somma mensile di € 300,00 a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, riservando ogni ulteriore diversa determinazione/quantificazione al G.D. all'esito delle verifiche espletate dal nominato liquidatore in merito agli effettivi redditi del ricorrente, in considerazione anche della variabilità degli stessi trattandosi di redditi d'impresa;

6) **da atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il liquidatore:

- **pubblichi la presente sentenza** sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- **proceda, entro trenta giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- **proceda, entro novanta giorni** dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione **in conformità** al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- **predisponga**, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- **informi immediatamente** il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle **modifiche** della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente